

Al Ministero dell'Istruzione  
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  
Programma operativo nazionale "Per la Scuola  
Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020  
Ufficio IV

PEO: [pnrr@istruzione.it](mailto:pnrr@istruzione.it)

PEC: [pnrr@postacert.istruzione.it](mailto:pnrr@postacert.istruzione.it)

**Oggetto:** PON "Per la Scuola – Competenze e Ambienti per l'Apprendimento 2014-2020" CCI2014IT05M2OP001.  
Raccomandazioni per l'attuazione dei progetti a valere sul FSE e sul FESR. **Richiesta chiarimenti.**

In riferimento alla nota prot. 23425 del 14.04.2022 diramata da codesto Ufficio, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto affermato nel paragrafo "**Garanzia definitiva e codici di progetto, CUP e CIG**".

Nel suindicato paragrafo, vien ribadito che:

- 1) nelle procedure di appalto ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs 50 del 2016, la richiesta della garanzia definitiva è obbligatoria, il suo rilascio deve essere documentato e deve risultare dal fascicolo di progetto;
- 2) nelle procedure di appalto ex art. 36, comma 2, lett. a), D. Lgs 50 del 2016, l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva previsto dall'art. 103, comma 11, D. Lgs 50/2016 è subordinato – e di ciò occorre dare atto - ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e deve essere sempre adeguatamente motivato.

In merito **al punto 2)**, si fa presente che il **Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS)**, con parere n. 1075 del 22 Ottobre 2021, **è intervenuto chiarendo che è facoltà della stazione appaltante**, in casi specifici, la richiesta della garanzia definitiva di cui all'art. 103 c. 11 per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2 lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Inoltre, l'**ANAC**, con parere n. 140/2019, (che pur se adottata prima dell'entrata in vigore della L. 120/2020 **può trovare applicazione poiché non incompatibile con le norme vigenti**) ha sottolineato che le stazioni appaltanti sono tenute a richiedere la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 comma 1, ultimo periodo e la **garanzia definitiva** di cui all'articolo 103, comma 11, del codice dei contratti pubblici nei casi di contratti di importo inferiore a 40.000 euro **assegnati mediante procedure diverse dall'affidamento diretto (escludendo, quindi, le procedure assegnate attraverso la procedura dell'affidamento diretto).**

In conclusione, con il parere n.1075, il MIMS “ne ricava che” la stazione appaltante **può non richiedere la garanzia definitiva** di cui all’articolo 103 del Codice unicamente:

- per i contratti di importo inferiore ad € 40.000 affidati tramite la procedura di affidamento diretto
- per gli appalti (per esclusione, rispetto al punto precedente, superiori ad € 40.000) da eseguirsi da operatori economici operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l’uso speciale cui sono destinati debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d’arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l’esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. Tale possibilità resta in ogni caso subordinata alla previa motivazione, nonché ad un miglioramento del prezzo.

Tanto premesso, onde evitare situazioni di preoccupazione tra le II.SS. che hanno applicato quanto previsto dal parere MIMS, non richiedendo la garanzia definitiva nelle procedure di affidamento diretto per importo inferiore ad € 40.000,00, **si chiede di chiarire ulteriormente se tale procedura può considerarsi corretta** o, in alternativa, quali le operazioni da mettere in atto per sanare i contratti già stipulati senza la presentazione della suddetta garanzia.

Si ringrazia per l’attenzione e si resta in attesa di cortese riscontro.

Lì, 21.04.2022

D’INTESA CON IL PRESIDENTE  
IL RESPONSABILE UFFICIO PON  
Alfonsina Montefusco